

Direzione: URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Area: AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G07744 del 12/06/2024

Proposta n. 22023 del 11/06/2024

Oggetto:

VVAS-2019_13. Comune di Fonte Nuova (RM). Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, ex art. 12 del D. Lgs. n.152/2006, relativa alla "Variante per aggiornamento della rete viaria della variante all'Hinterland delle zone B del P.R.G. vigente, ai sensi dell'art.10 della legge 1150/42". Esclusione dalla procedura di VAS di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. n.152/2006.

OGGETTO: VVAS-2019_13. Comune di Fonte Nuova (RM). Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, ex art. 12 del D. Lgs. n.152/2006, relativa alla “*Variante per aggiornamento della rete viaria della variante all’Hinterland delle zone B del P.R.G. vigente, ai sensi dell’art.10 della legge 1150/42*”.

Esclusione dalla procedura di VAS di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. n.152/2006.

Autorità Procedente: **Comune di Fonte Nuova (RM)**

IL DIRETTORE *ad Interim*
**DELLA DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE**

Su proposta del Dirigente dell’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la Legge n.241/1990 e smi “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii;

VISTO il R.R. n.1/2002 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTA la L.R. n.6/2002 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale”;

VISTA la L.R. n.12/2011 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013”;

VISTA la L.R. n.16/2011 “Norme in materia ambientale e fonti rinnovabili”;

VISTA la D.G.R. n.148/2013, con la quale è stato adottato il R.R. n.11/2013 recante la modifica all’art.20 del R.R. n.1/2002, nonché all’Allegato B del medesimo Regolamento Regionale, che, a seguito di dette modifiche, trasferisce la competenza in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla “Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti”;

VISTA la D.G.R. n.203/2018, con la quale è stato modificato il R.R. n.1/2002 con cui si è provveduto, tra l’altro, a effettuare una riorganizzazione generale dell’assetto amministrativo con decorrenza dall’1/6/2018, modificando la denominazione della Direzione competente in materia di VAS in “Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica”;

VISTA la DGR n. 660/2023 concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, con cui è stata modificata la denominazione della Direzione competente in materia di VAS in “Direzione regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare”;

VISTO il regolamento regionale 23/10/2023, n. 9, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie”, il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall’insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;

VISTO il Regolamento Regionale 28/12/2023, n. 12, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie”, con il quale sono state modificate le disposizioni transitorie del r.r. 9/2023;

VISTA la DGR n. 64 del 08/02/2024 con cui è stato conferito all’Ing. Wanda D’Ercole, l’incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale “Urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare”;

VISTA la IV Direttiva del Direttore Generale prot. 190513 del 9/02/2024, che dispone, in attuazione dell’art. 9, c. 2 del regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, come modificato dal regolamento regionale 28 dicembre 2023, n. 12, che la Direzione regionale “Urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare” è resa operativa con decorrenza dalla data di conferimento dell’incarico di Direttore ad interim, e che con la medesima decorrenza cessa di operare la Direzione regionale per le Politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G01778 del 21/02/2024 rubricato: Organizzazione della Direzione regionale “Urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare”;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G18804 del 28/12/2022 della Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale con il quale è stato conferito all’ing. Ilaria Scarso l’incarico di Dirigente dell’Area “Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica”;

VISTO che il Comune di Fonte Nuova, in qualità di Autorità Procedente, con nota prot.n.44403 del 8/11/2023, acquisita in pari data al protocollo regionale n. 1275444 ha trasmesso il Rapporto Preliminare perfezionando l’istanza presentata con nota prot.n. 2487 del 11/02/2019 e acquisita con prot. n. 233137 del 19/03/2019 ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n.152/2006 per la Variante in oggetto;

CONSIDERATO che la competente Area “*Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica*” ha redatto la Relazione Istruttoria relativa alla Variante indicata in oggetto, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

RITENUTO di dover procedere all’emissione del provvedimento di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, con l’esclusione della Variante suddetta alla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006, sulla base dell’istruttoria tecnica sopraccitata e con le raccomandazioni ai sensi dell’art.12 co.3-*bis* del D.Lgs. n.152/2006 ivi contenute;

DETERMINA

ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n.152/2006,

di escludere il Piano denominato “*Variante per aggiornamento della rete viaria della variante all’Hinterland delle zone B del P.R.G. vigente, ai sensi dell’art.10 della legge 1150/42*” nel Comune di Fonte Nuova (RM), **dalla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006**, secondo le risultanze e con le raccomandazioni di cui alla Relazione Istruttoria formulata dall’Area “*Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica*”, da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

Il presente provvedimento sarà inoltrato all’*Autorità Procedente*.

Il presente provvedimento è emanato in conformità alla Parte II del D.Lgs.n.152/2006 e non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente, unitamente alla *Relazione istruttoria*, sul sito *web* istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo modalità di cui

al D.Lgs. n.104 del 2/7/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

il Direttore ad interim

Ing. Wanda D'Ercole



DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE
AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

OGGETTO: VVAS-2019_13. Comune di Fonte Nuova (RM). Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ex art.12 del D.Lgs. n.152/2006, relativa alla *“Variante per aggiornamento della rete viaria della variante all’Hinterland delle zone B del P.R.G. vigente, ai sensi dell’art.10 della legge 1150/42”*.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che

- Con nota prot.n. 2487 del 11/02/2019, acquisita con prot. n. 233137 del 19/03/2019, il Comune di Fonte Nuova, in qualità di Autorità Procedente (di seguito AP), ha trasmesso alla scrivente Autorità Competente (di seguito AC) istanza di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii., per l'avvio della procedura relativa alla Variante in oggetto;
- L'AC, con nota prot.n. 312933 del 19/04/2019, ha comunicato l'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, ai quali trasmettere il Rapporto Preliminare da integrare secondo le modalità indicate;
- L'AP con PEC del 09/05/2019, acquisita in pari data al prot. regionale con n.354522, ha trasmesso alla AC il Rapporto Preliminare;
- L'AC, con nota prot. n.460411 del 17/06/2019, ha segnalato all'AP che il “Rapporto Preliminare” trasmesso risultava ancora carente delle informazioni integrative richieste con precedente nota prot.n. 312933 del 19/04/2019;
- L'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale con nota prot.n. 909742 del 12/11/2019 ha espresso il proprio parere di competenza sulla base del Rapporto Preliminare trasmesso dalla AP con PEC del 09/05/2019;
- L'AP, con nota prot. n.1274 del 15/1/2020 acquisita con prot. n. 42903 del 16/01/2020, ha trasmesso il Rapporto Preliminare integrato, così come richiesto nella sopra citata nota inviata in data 19/04/2019;
- L'AC, con successiva nota prot.n. 532993 del 17/06/2020, ha rilevato la mancata trasmissione dell'attestazione di ricezione dell'avvenuta trasmissione del Rapporto Preliminare integrato ai SCA;
- In assenza di successivi riscontri e tenuto conto del tempo intercorso senza ulteriori comunicazioni e degli aggiornamenti normativi intervenuti, l'AC, con nota prot.n. 1212709 del 30/11/2022, ha richiesto conferma in merito all'interesse a voler definire la procedura in oggetto.
- L'AP, con nota prot.n. 1285161 del 16/12/2022, ha confermato l'interesse a voler proseguire l'iter procedurale relativo alla Variante in oggetto, comunicando altresì di stare provvedendo all'adeguamento al Rapporto preliminare;
- A seguito del sollecito della AC prot.n. 926051 del 23/08/2023, con nota prot.n.32416 del 28/8/2023, acquisita in pari data al protocollo regionale n. 936426, l'AP ha chiesto una proroga;
- Con nota prot.n.44403 del 8/11/2023, acquisita in pari data al protocollo regionale n. 1275444, l'AP ha trasmesso una sintesi del quadro pianificatorio comunale ed un link di accesso ai documenti relativi alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS in corso, tra cui il Rapporto Preliminare relativo alla variante in oggetto.

DATO ATTO che con nota prot. n. 98228 del 23/01/2024, l'AC ha comunicato il seguente elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale da coinvolgere nel procedimento, rendendo disponibile, tramite un apposito *Link*, il Rapporto Preliminare e la documentazione inerente la variante, in formato digitale:

- **Regione Lazio Direzione Regionale Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica**
 - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale
- **Regione Lazio Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo**
 - Area Tutela del Territorio
 - Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche
- **Regione Lazio Direzione Regionale Ambiente**
- **Regione Lazio Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti**
- **Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture e mobilità**
- **Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del Cibo, Caccia e Pesca**
 - Area Legislativa e Usi Civici
- **Città Metropolitana di Roma Capitale**
 - - Dipartimento II “Viabilità e Mobilità”
 - - Dipartimento III “Ambiente e Tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia, aree protette”
 - - Dipartimento IV “Pianificazione Strategica e Governo del Territorio”
- **Ministero della Cultura**
 - Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Lazio;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti;
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale**
- **ARPA Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio**
- **Autorità ATO 2, Lazio Centrale - Roma**
- **ACEA ATO2 S.p.A**
- **ASL Roma 5 - Dipartimento di Prevenzione**

PRESO ATTO che da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale alla data di redazione del presente atto sono pervenuti i seguenti pareri/note:

- **Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche:** nota prot.n. 111359 del 25/01/2024;
- **Regione Lazio - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale:** nota prot.n. 219173 del 16/02/2024;
- **Città Metropolitana di Roma Capitale - DIPARTIMENTO IV Pianificazione strategica e Governo del territorio SERVIZIO 1 “Urbanistica e attuazione del PTMG”:** nota prot. n. CMRC-2024-33068 del 22/02/2024 acquisita in pari data con prot. reg. n. 252710;
- **ARPA LAZIO:** nota prot. n. 15070 del 04/03/2024, acquisita in pari data con prot. reg. n. 302305;

PRESO ATTO della nota prot.n. 111359 del 25/01/2024 della Regione Lazio, Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche con la quale si evidenzia che *non essendo interessato l'Ambito di Applicazione definito con D.G.R. n°445 del 16.06.2009 "Provvedimenti per la tutela dei laghi di Albano, di Nemi e degli acquiferi dei Colli Albani, modifica alla Deliberazione di Giunta Regionale n° 1317 del 05 dicembre 2003", non è competente ad esprimere alcun parere al riguardo.*

RILEVATO preliminarmente che l'art.12, comma 1 del decreto prevede che il Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS comprenda una descrizione del Piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del decreto.

DATO ATTO che dal Rapporto Preliminare e dalla documentazione trasmessa dall'AP sono stati estrapolati e riportati in corsivo i seguenti elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni:

La procedura riguarda la *"Variante di aggiornamento della rete viaria e delle zone prive di destinazione urbanistica della "Variante all'hinterland delle zone B del PRG vigente" di seguito "Variante viabilità" del Comune di Fonte Nuova.*

La *"Variante viabilità"* riguarda prevalentemente:

- *l'aggiornamento degli elaborati del PRG vigente¹ allo stato di fatto del sistema della rete viaria (aggiunta di strade esistenti non segnate o eliminazione tracciati previsti non realizzabili);*
- *la previsione di un nuovo tratto di collegamento tra via Monte Pergola e via Monte Amiata;*
- *l'attribuzione di una destinazione urbanistica, in conformità a quelle previste dal PRG vigente per i tessuti limitrofi, a n°6 lotti (in zona Tor Lupara), in parte edificati ma privi di zonizzazione, benché inclusi nel perimetro della variante all'Hinterland delle zone B ed adiacenti alle zone di recupero 28/80 normate dal relativo Piano particolareggiato vigente.*

¹ Il PRG è attualmente costituito dalla *"Variante all'hinterland delle zone B" approvata con DGR424/2009*

La Variante (...) *contiene esclusivamente modifiche alla viabilità locale esistente e alle previsioni di alcune aree interne ai due nuclei urbanizzati che costituiscono il Comune di Fonte Nuova: Tor Lupara, sorto lungo la via Nomentana, e Santa Lucia lungo la via Palombarese.*

Analisi specifiche sulla rete viabilistica complessiva, infatti, erano state già condotte nell'ambito di redazione della "Variante all'hinterland delle zone B" che, come premesso, ha unificato la disciplina urbanistica per le aree urbanizzate del nuovo Comune, e definito il quadro di riferimento relativo al sistema generale della viabilità territoriale e locale, in particolare attraverso le seguenti previsioni:

- *adeguamento della viabilità esistente provinciale via Palombarese, in località Santa Lucia;*
- *viabilità di progetto provinciale via Palombarese Bis, in località Santa Lucia;*
- *viabilità di progetto provinciale via Nomentana Bis, in località Tor Lupara;*
- *realizzazione di nuovi svincoli e rotatorie di viabilità locale;*
- *potenziamento ed adeguamento di via S. Lucia, arteria di collegamento fra le località Tor Lupara e Santa Lucia in direzione nord-sud;*
- *adeguamenti della viabilità locale, in località Monte San Salvatoreto e Casale Monte Gentile;*
- *adeguamenti della viabilità locale, via Molise, via Marche, ed in località Quarto di Monte Gentile.*

Rimanendo quindi fermo tale quadro, la "Variante viabilità" è stata sviluppata con riferimento al solo territorio urbanizzato (individuato dal PRG vigente) con i seguenti obiettivi generali:

- *individuare i tracciati viari previsti dal PRG vigente incompatibili con lo stato di fatto dei luoghi;*
- *individuare eventuali nuovi tracciati viari di completamento della rete locale e non previsti dal PRG vigente, sulla scorta delle osservazioni presentate al PRG stesso e delle indicazioni rinvenute dall'Amministrazione nell'ambito dell'attuazione dei diversi piani urbanistici svolti negli ultimi anni;*
- *individuare le aree prive di destinazione urbanistica riportate nella Tav 6c del PRG vigente e definirne il relativo stato normativo. Su tale elaborato risultano infatti alcune aree interne al perimetro dell'edificato per le quali la Variante all'hinterland non aveva stabilito una classificazione, benché in parte interne o*



adiacenti alle perimetrazioni relative ai nuclei abusivi di cui alla Legge n. 28/80, dotate di un Piano di recupero.

In conclusione sebbene la “Variante viabilità” si intenda estesa all’intero territorio urbanizzato (...), le modifiche apportate, come risulta dagli elaborati presentati, interessano solo alcuni ambiti per una superficie territoriale complessiva pari a circa 15.700 mq (quindi poco più di un ettaro e mezzo di territorio).

Da quanto riportato nella Relazione generale e nelle relative tavole di analisi, con riferimento agli obiettivi della “Variante viabilità”, sono state evidenziate per i due nuclei le seguenti modifiche:

Nucleo Tor Lupara (Cfr. Figura 2, Figura 3, Figura 4)

N° 6 tracciati previsti dal PRG e non realizzabili

- TL01a strada parallela a via Cimabue da via della Torre;
- TL01b strada parallela a via della Torre da via XXIV Maggio;
- TL02 strada di collegamento tra via di Fonte Lagrimosa e via Oberdan;
- TL03a strade di collegamento tra via Monte Gran Sasso e via Brennero;
- TL03b strada di collegamento tra via Brennero e via Monte Circeo;
- TL04 strada di completamento di via Demostene.

N°2 strade esistenti non individuate nelle tavole di PRG

- TL01 collegamento da via Caravaggio a via Don Minzoni;
- TL04 strada esistente parallela al completamento di via Demostene.

N° 1 nuovo tracciato viario di completamento della viabilità esistente introdotto dalla Variante Viabilità

- TL03 collegamento via Monte Pergola – via Monte Amiata.

N° 6 aree comprese nel perimetro della “Variante all’Hinterland delle zone B”, che risultavano prive di destinazione urbanistica, pur essendo intercluse tra edificato e viabilità e adiacenti ai perimetri dei Nuclei di recupero (individuati ai sensi della LR n. 28/80)

- zone 13B*, 14B*, via Monte Circeo;
- zone 2C*, via Monte Circeo/svincolo via Nomentana Bis;
- zone 11C*, via Monte Argentario; 12C* e 13C* via Monte Gennaro.

N° 5 aree per le quali la revisione del sistema della viabilità, operato dalla “Variante viabilità”, ha comportato la ridefinizione delle zone esistenti e l’ampliamento delle attigue aree per standard a parcheggio

- Zona Cf parcheggio via XXIV Maggio;
- Zone B31/6 e F6/4 parcheggio via Brennero;
- Zone B31/8 e F6/17 parcheggio via Monte Gran Sasso;
- Zona F6 parcheggio svincolo Nomentana Bis;
- Zona Cf/6.1 rilocalizzazione parcheggi via Monte Gennaro, via Santa Lucia.

Nucleo Santa Lucia (Cfr. Figura 5 e Figura 6)

N° 5 tracciati previsti dal PRG e non realizzabili

- 01a – strada di collegamento tra via Lago di Bracciano e via Molise;
- 01b – prolungamento via lago di Bracciano fino a via Palombarese;
- 02a - tratto di viabilità locale ad anello su via Alpi;
- 03a – rotatoria CPR12 e strada di collegamento con via Piemonte;
- 03b – rotatoria e ultimo tratto strada di collegamento tra via Lombardia e via Piemonte.

N°1 strada esistente non individuata nelle tavole di PRG

- via lago di Bracciano.

Conseguentemente a quanto emerso nella fase di analisi sono stati modificati i tre elaborati grafici costitutivi del PRG vigente: Tav.06a Località Tor Lupara, Tav.06b Località Santa Lucia, Tav.06c Località Tor Lupara – ex Guidonia.

Per le aree dove le modifiche alla viabilità hanno comportato variazioni dimensionali alle zone (seppur minime) e per le aree prive di destinazione urbanistica (tutte ricadenti nell'elaborato Tav.06 C), sono state apportate opportune integrazioni alle norme tecniche di attuazione. (Cfr. par. 2.1.3).

(...)

Le modifiche apportate hanno comportato due tipi di ricadute diverse sulla zonizzazione del PRG vigente e i relativi contenuti normativi:

1. riconfigurazione di alcune zone urbanistiche a destinazione prevalentemente residenziali (sature o con edificabilità residua) o a spazi pubblici;
2. proposta di classificazione urbanistica per le aree prive di destinazione urbanistica.

Nel primo caso, le modifiche apportate con l'eliminazione delle strade hanno comportato in linea di massima un esiguo ridimensionamento dei lotti fondiari che, riferendosi quasi esclusivamente a zone B sature non produce comunque possibilità di edificabilità ulteriore.

Unica situazione più complessa è rappresentata dalle modifiche apportate, in località Via Brennero – via Monte Gran Sasso, alle due zone B31/6 e B31/8 (Figura 4), che presentavano un'edificabilità residua (lotti ineditati). In tal caso a fronte della rimodulazione dimensionale delle due zone, in funzione della revisione della viabilità e delle aree a parcheggio connesse, è stata mantenuta la superficie di riferimento per il calcolo della SCL prevista dal PRG vigente e calcolati gli abitanti aggiuntivi derivanti dall'attualizzazione dell'indice (da 1,44 mc/mq a $1,44/3,2=0,45$ mq/mq). I dati dimensionali delle aree sono quelli riportati nella successiva.

Tabella 1 – dati dimensionali delle zone B31*

Superficie di riferimento (mq) per calcolo cubatura		IF indice fondiario PP vigente (mc/mq)	Cubatura da PRG vigente (mc)	Ab insediati (100mc/ab)
B31/6	1.950	1,44	2.807	28
B31/8	2.245	1,44	3.232	32

Superficie di riferimento (mq) per calcolo SCL		IUF indice fondiario attualizzato (mq/mq)	SCL da PRG vigente (mq)	Ab insediati (30 mq/ab)
B31/6*	1.950	0,45	877	29
B31/8*	2.245	0,45	1.010	34

Al tempo stesso, attraverso l'eliminazione delle strade e la rilocalizzazione/ampliamento delle due aree a parcheggio F6/4 e F6/17, è stato possibile non solo reperire aree a standard aggiuntive (in misura maggiore a quelle necessarie per i nuovi abitanti, Cfr par. 2.1.3.1), ma anche definire una localizzazione e raggiungere una dimensione delle aree stesse più confacenti ad un progetto d'area complessivo, che potrebbe aumentare la qualità anche paesaggistica di queste aree con opportune prescrizioni in coerenza con quelle stabilite dal PPTR nei paesaggi degli insediamenti urbani.

In considerazione di quanto detto e per garantire la verifica e la qualità degli interventi, la "Variante viabilità" ha introdotto per queste aree l'obbligo di attuazione tramite progetto unitario assistito da convenzione, disciplinandole attraverso un apposito nuovo articolo nelle NTA (...).

Nel secondo caso, le aree prive di destinazione urbanistica, che risultano intercluse tra edificato e viabilità nonché adiacenti ai perimetri dei Nuclei di recupero (individuati ai sensi della LR 28/80 nelle tavole del PRG vigente con linea tratteggiata verde), vengono assimilate dalla "Variante Viabilità" alle aree edificabili disciplinate dalla "Variante speciale di recupero n°6 – Nucleo Tor Lupara Monte Gentile" (approvata con DGR 6697 del 01/04/1991). La "Variante viabilità" ne ha confermato pertanto la relativa normativa, richiamandola



Piano Territoriale Paesaggistico Regionale D.C.R. n.5 del 21/04/2021	<p>Parere prot.n. 909742 del 12/11/2019 - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale</p> <p><i>Quanto alla verifica di conformità degli interventi proposti con il PTP vigente e il PTPR in salvaguardia di legge, si rileva che parte delle aree sono interessate dai seguenti vincoli paesaggistici: beni puntuali e lineari diffusi testimonianza di caratteri identitari archeologici e storici e territori contermini (disciplinate dall'art. 41 delle NTA del PTPR), protezione dei corsi e delle acque pubbliche (disciplinate dall'art. 35 delle NTA del PTPR), protezione delle aree boscate (disciplinate dall'art. 38 delle NTA del PTPR).</i></p> <p><i>La maggior parte delle aree risultano inoltre classificate come "Paesaggio degli insediamenti urbani" (disciplinate dall'art. 27 delle NTA del PTPR), mentre le restanti aree risultano così classificate: paesaggio naturale (disciplinate dall'art. 21 delle NTA del PTPR), paesaggio naturale di continuità (disciplinate dall'art. 23 delle NTA del PTPR), paesaggio agrario di rilevante valore (disciplinate dall'art. 24 delle NTA del PTPR), paesaggio agrario di continuità (disciplinate dall'art. 26 delle NTA del PTPR).</i></p> <p>Parere prot.n.219173 del 16/02/2024- Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale</p> <p><i>In riferimento alla ricognizione dei vincoli, il sopra citato contributo reso dalla scrivente Area ha tenuto conto delle previsioni e della normativa dell'allora vigente Piano Territoriale Paesistico n. 4 (Valle del Tevere) approvato con Legge Regionale n. 24 del 06/07/1998 e in regime di salvaguardia dal PTPR adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 556 del 25/07/2007 e successiva n. 1025 del 21/12/2007; tuttavia si riscontra che il vigente PTPR conferma la presenza dei beni paesaggistici già citati nel precedente contributo e non introduce ulteriori vincoli.</i></p>
Piano Risanamento Qualità dell'Aria	<p>Parere prot.n.302305 04/03/2024 – ARPA LAZIO</p> <p><i>(...) La Regione Lazio, attraverso la D.G.R. 15 marzo 2022, n. 119 ha revisionato la D.G.R. 28 maggio 2021, n. 305, che aggiornava l'allegato 4 della D.G.R. 217/2012, ossia la suddivisione del territorio regionale finalizzata all'adozione dei provvedimenti del Piano di Risanamento per la Qualità dell'Aria, e con D.G.R. n. 539 del 04/08/2020 ha adottato l'aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria ai sensi dell'articolo 9 e art. 10 del D.lgs. 155/2010. Secondo l'aggiornamento del D.G.R. 15 marzo 2022, n. 119, che sostanzialmente modifica la denominazione ed i codici delle zone, il comune di Fonte Nuova ricade nella zona IT1219 – Agglomerato di Roma 2021 e ad essa viene attribuita la classe complessiva 2.</i></p> <p><i>(...)</i></p> <p><i>Secondo tale classificazione "uno o più indicatori di legge di tale inquinante sono, per almeno 3 anni dei 5 anni precedenti, superiore alla soglia di valutazione superiore (SVS) e per almeno 3 anni inferiori al valore limite". La classe 2 comprende tutti i comuni per i quali si osserva un elevato rischio di superamento dei valori limite per almeno un inquinante e per i quali sono previsti i piani di azione per il risanamento della qualità dell'aria.</i></p>
Piano Regionale di Tutela delle Acque	<p>Parere prot.n.302305 04/03/2024 – ARPA LAZIO</p> <p><i>Si segnala che il riferimento normativo citato nel R.P al par. 2.2.1.3 pag. 42 è stato superato dall'aggiornamento del PTAR (Piano di Tutela Regionale delle Acque),</i></p>

<p>D.C.R. n.18 del 23/11/2018</p>	<p>approvato con D.C.R. del 23 novembre 2018 n°18 e relative norme tecniche di attuazione. Secondo il vigente Piano le aree oggetto della variante, raggruppabili nei due nuclei urbanizzati del comune di Fonte Nuova, sono inquadrate rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nucleo Tor Lupara corpo idrico superficiale n.14 Tevere basso Corso (Tavola 2.4 del PTAR – Corpi idrici superficiali), ricadente nel bacino afferente denominato Fiume Tevere 3; • Nucleo Santa Lucia Corpo idrico superficiale n.20 Aniene (Tavola 2.4 del PTAR- Corpi idrici superficiali), ricadente nel bacino afferente denominato Fiume Aniene 5. <p>(...)</p> <p>Ai fini della valutazione dello stato di qualità ambientale delle acque dei corpi idrici superficiali, sono riportati in Tabella 3 e Tabella 4 i risultati dei monitoraggi eseguiti dalla scrivente Agenzia riferiti al sessennio 2015 –2020 (classificazione aggiornata al triennio 2018-2020), aggiornati per lo stato chimico con i risultati del primo e secondo anno di monitoraggio del sessennio 2021 – 2026.</p> <table border="1" data-bbox="448 824 1409 920"> <thead> <tr> <th>Bacino idrografico superficiale</th> <th>Sottobacino afferente</th> <th>Stato ecologico 2015-2020</th> <th>Stato chimico 2015-2020</th> <th>Stato chimico 2021</th> <th>Stato chimico 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 - Tevere Basso Corso</td> <td>Fiume Tevere 3</td> <td>SUFFICIENTE</td> <td>BUONO</td> <td>BUONO</td> <td>BUONO</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tabella 3 – Giudizi di qualità del corpo idrico superficiale <i>Tevere Basso Corso</i> (Nucleo Tor Lupara)</p> <table border="1" data-bbox="448 969 1409 1066"> <thead> <tr> <th>Bacino idrografico superficiale</th> <th>Sottobacino afferente</th> <th>Stato ecologico 2015-2020</th> <th>Stato chimico 2015-2020</th> <th>Stato chimico 2021</th> <th>Stato chimico 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 - Aniene</td> <td>Fiume Aniene 5</td> <td>CATTIVO</td> <td>NON BUONO</td> <td>NON BUONO</td> <td>NON BUONO</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tabella 4 - Giudizi di qualità del corpo idrico superficiale <i>Aniene</i> (Nucleo Santa Lucia)</p> <p>I dati riguardanti lo stato ecologico e lo stato chimico sono reperibili sul sito istituzionale dell'ARPA Lazio (https://www.arpalazio.it/ambiente/acqua/dati-acqua) e sul sito del S.I.R.A. Lazio (https://sira.arpalazio.it/web/guest/giudizi#).</p> <p>Dall'analisi di cui sopra, non risultano rispettati gli obiettivi di qualità dei corpi idrici di cui all'art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PTAR vigente (da perseguire entro il 22 dicembre 2021) per il corpo idrico superficiale Fiume Aniene.</p>	Bacino idrografico superficiale	Sottobacino afferente	Stato ecologico 2015-2020	Stato chimico 2015-2020	Stato chimico 2021	Stato chimico 2022	14 - Tevere Basso Corso	Fiume Tevere 3	SUFFICIENTE	BUONO	BUONO	BUONO	Bacino idrografico superficiale	Sottobacino afferente	Stato ecologico 2015-2020	Stato chimico 2015-2020	Stato chimico 2021	Stato chimico 2022	20 - Aniene	Fiume Aniene 5	CATTIVO	NON BUONO	NON BUONO	NON BUONO
Bacino idrografico superficiale	Sottobacino afferente	Stato ecologico 2015-2020	Stato chimico 2015-2020	Stato chimico 2021	Stato chimico 2022																				
14 - Tevere Basso Corso	Fiume Tevere 3	SUFFICIENTE	BUONO	BUONO	BUONO																				
Bacino idrografico superficiale	Sottobacino afferente	Stato ecologico 2015-2020	Stato chimico 2015-2020	Stato chimico 2021	Stato chimico 2022																				
20 - Aniene	Fiume Aniene 5	CATTIVO	NON BUONO	NON BUONO	NON BUONO																				
<p>Classificazione Acustica</p>	<p>Parere prot.n.302305 04/03/2024 – ARPA LAZIO</p> <p>In base alle informazioni in possesso di ARPA Lazio, il comune di Fonte Nuova non ha adempiuto all'obbligo di classificazione acustica del territorio comunale di cui alla Legge Quadro n. 447/95 e alla L.R. 18/01, dotandosi del Piano di Classificazione Acustica (PCA); allo stato il PCA attuale risulterebbe essere stato solo adottato preliminarmente (con Delib. n° 40 del 29/07/2010) pertanto non avendo completato l'iter di approvazione definitiva lo stesso non è vigente.</p>																								
<p>Piano Territoriale Provinciale Generale</p>	<p>Parere prot.n.33068 22/02/2024 – CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE</p> <p>Riguardo alla valutazione condotta sull'intervento in relazione al P.T.P.G., per quanto concerne il Sistema insediativo morfologico si osserva che la quasi totalità dei tratti di viabilità contenuti nella Variante in esame ricadono nell'ambito classificato all'art. 42 delle N.d.A. del Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.) quale "Campo preferenziale di organizzazione degli insediamenti", che rappresenta "l'ambito all'interno del quale i Comuni organizzano di preferenza nei loro strumenti urbanistici le operazioni di trasformazione e crescita insediativa".</p> <p>Circa il Sistema Ambientale, il territorio comunale di Fonte Nuova, assunto come ambito di influenza ambientale della "Variante Viabilità" in valutazione, è compreso</p>																								



all'interno delle UTA n. 4 dei "Monti Cornicolani e della Sabina meridionale", e n. 8 della "Bassa Valle dell'Aniene".

Con riferimento alla Tav. TP2 ed alla disciplina della Rete Ecologica di cui agli artt. 25, 27 e 28 delle N.A. del PTPG, si osserva che, dall'esame del R.P. e degli stralci cartografici di sovrapposizione dei previsti interventi con il disegno della Rete Ecologica (Figg. 36 e 37), nonché delle Tavv. 1A VV e 1B VV, non risultano interferenze tra le aree interessate dalla variante in esame e la Rete Ecologica Provinciale (REP), con particolare riferimento ad ambiti di "Connessione Primaria" facenti parte della "Componente Primaria" della REP (art. 25 comma 1 N.A. PTPG) e ad ambiti di "Territorio Agricolo Tutelato" (art. 25 comma 4 N.A. PTPG), facenti parte della "Componente Secondaria" della REP, ambiti che risultano presenti nel contesto territoriale di riferimento per la "Variante della viabilità".

Si deduce infatti dall'elenco analitico degli interventi in variante sopra riportato, che solo gli interventi seguenti risultano tra le previsioni di nuova viabilità:

- N° 1 nuovo tracciato viario di completamento della viabilità esistente:
- TLO3 collegamento via Monte Pergola – via Monte Amiata” - ricadente in “Campo preferenziale di organizzazione degli insediamenti” (art. 42 c. 1 N.A. PTPG);
- N°2 strade esistenti non individuate nelle tavole di PRG:
- TLO1 collegamento da via Caravaggio a via Don Minzoni; ricadente in “Campo preferenziale di organizzazione degli insediamenti” (art. 42 c. 1 N.A. PTPG)
- TLO4 strada esistente parallela al completamento di via Demostene: ricadente in “Territorio Agricolo Tutelato” (artt. 25, 27 e 28 N.A. PTPG) ma di fatto non soggetto ad interventi, ed oggetto di mera ricognizione;
- N° 5 aree per le quali la revisione del sistema della viabilità, operato dalla “Variante viabilità”, ha comportato la ridefinizione delle zone esistenti e l’ampliamento delle attigue aree per standard a parcheggio
- Zona Cf parcheggio via XXIV Maggio;
- Zone B31/6 e F6/4 parcheggio via Brennero;
- Zone B31/8 e F6/17 parcheggio via Monte Gran Sasso;
- Zona F6 parcheggio svincolo Nomentana Bis;
- Zona Cf/6.1 rilocalizzazione parcheggi via Monte Gennaro, via Santa Lucia.

Tutte le suddette n. 5 aree risultano ricadenti in “Campo preferenziale di organizzazione degli insediamenti” (art. 42 c. 1 N.A. PTPG);

Circa la seguente indicazione:

- N°1 strada esistente non individuata nelle tavole di PRG - via lago di Bracciano; si evidenzia che non sono stati reperite indicazioni cartografiche o planimetriche nel R.P. che ne descrivano le previsioni, pertanto non risulta possibile esprimere una valutazione di compatibilità con la disciplina della REP in questa sede.

Le altre localizzazioni di cui all'elenco in premessa non vengono prese in considerazione per quanto riguarda le interferenze con il sistema ambientale delle N.A. del PTPG in quanto non realizzabili ovvero oggetto di mera ricognizione cartografico-planimetrica ai fini dell'aggiornamento della Variante della Rete Viaria.

Si ritiene inoltre opportuno riportare quanto segue, estrapolato dal R.P., ad ulteriore conferma dell'assenza di interferenze delle previsioni delle varianti di viabilità in esame:

- “Come evidente dalla lettura della Fig. 36 (pag. 60 del R.P.) tutte le previsioni all'interno del Nucleo Tor Lupara della “Variante viabilità” sono esterne alle componenti della REP”;



	<p>- <i>“Come evidente dalla lettura della Figura 37 la maggior parte delle previsioni del Nucleo S. Lucia della “Variante viabilità” sono esterne alle componenti della REP. Importante segnalare la previsione di eliminare i due tracciati originariamente previsti dal PRG (03b) e ricadenti nelle “Componenti Secondarie - Territorio Agricolo Tutelato (nastri verdi)” della REP”;</i></p> <p>- <i>Con riferimento alla Fig. 39 (Componenti del Sistema insediativo morfologico nel nucleo di Tor Lupara” -pag. 63 del R.P.) “Tutte le previsioni della “Variante viabilità” sono localizzate, in coerenza con il PTPG, all’interno del “Campo Preferenziale di Organizzazione degli Insediamenti” che comprende gran parte dell’edificazione esistente e delle previsioni del PRG vigente e una quota di aree di riserva per le future espansioni”;</i></p> <p>- <i>Con riferimento alla Fig. 40 (“Componenti del Sistema insediativo morfologico nel nucleo di S. Lucia” - pag. 64 del R.P.) “(...) complessivamente le previsioni della “Variante viabilità” sono localizzate, in coerenza con il PTPG, all’interno del “Campo Preferenziale di Organizzazione degli Insediamenti”. In particolare una viabilità esistente che la “Variante viabilità” conferma e integra è localizzata all’interno del nodo di riqualificazione urbana, inteso da PTPG quale spazio collettivo urbani, spazio verdi e servizi pubblici con funzione di luogo identitario e di riagggregazione sociale”.</i></p>
Piano Regolatore Comunale (PRG)	<p>Rapporto Preliminare</p> <p><i>Il Comune di Fonte Nuova è stato costituito nel 2001 per effetto della LR. n. 25/1999, comprendendo i due nuclei urbanizzati periferici dei Comuni di Mentana (località Tor Lupara nord) e Guidonia (località Tor Lupara sud e Santa Lucia). Nel 2006 il Comune si è dotato di un PRG omogeneo su tutto il territorio, grazie alla “Variante all’hinterland delle zone B” approvata definitivamente con DGR 424/2009.</i></p> <p><i>Già in sede di formazione della suddetta Variante era stato stabilito con DCC n°49 del 7/7/2006, tra i criteri di redazione della Variante, di valutare percorsi alternativi per le strade urbane locali ritenute irrealizzabili per la presenza di fabbricati o dislivelli del terreno eccessivi. Inoltre nell’ambito delle controdeduzioni alle Osservazioni approvate con DCC n°47 del 02/10/2007, sono state parzialmente accolte alcune osservazioni con le quali si richiedevano modifiche ai tracciati viari e per le quali è stato stabilito di effettuare le opportune verifiche con studi successivi.</i></p> <p><i>Preso atto della necessità quindi di aggiornare gli elaborati e le previsioni del PRG vigente allo stato dei luoghi, nonché alle effettive condizioni edilizie ed urbanistiche (morfologiche e funzionali) dei tessuti esistenti, con DGC n° 138 del 05/10/2010 è stato approvato l’atto di indirizzo per l’aggiornamento della rete viaria dell’intero territorio comunale e delle aree prive di destinazione urbanistica all’interno delle zone urbanizzate (perimetro della “Variante all’hinterland” indicato con una linea a pallini neri) di cui alle Tav 6a, 6b, 6c del PRG vigente.</i></p> <p><i>A seguito di affidamento di incarico a consulente esterno nel 2012 sono stati redatti e consegnati al Comune gli elaborati della “Variante viabilità” successivamente adottata con DCC n°54 del 18/12/2012.</i></p>



TENUTO CONTO dei pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che risultano pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, in particolare:

- **Parere prot.n. 909742 del 12/11/2019 - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale**

(...)

Quanto alla verifica di conformità degli interventi proposti con il PTP vigente e il PTPR in salvaguardia di legge, si rileva che parte delle aree sono interessate dai seguenti vincoli paesaggistici: beni puntuali e lineari diffusi testimonianza di caratteri identitari archeologici e storici e territori contermini (disciplinate dall'art. 41 delle NTA del PTPR), protezione dei corsi e delle acque pubbliche (disciplinate dall'art. 35 delle NTA del PTPR), protezione delle aree boscate (disciplinate dall'art. 38 delle NTA del PTPR).

La maggior parte delle aree risultano inoltre classificate come "Paesaggio degli insediamenti urbani" (disciplinate dall'art. 27 delle NTA del PTPR), mentre le restanti aree risultano così classificate: paesaggio naturale (disciplinate dall'art. 21 delle NTA del PTPR), paesaggio naturale di continuità (disciplinate dall'art. 23 delle NTA del PTPR), paesaggio agrario di rilevante valore (disciplinate dall'art. 24 delle NTA del PTPR), paesaggio agrario di continuità (disciplinate dall'art. 26 delle NTA del PTPR).

Considerato quanto sopra riportato, vista l'esiguità degli interventi proposti, si rileva l'esigenza di non sottoporre la Variante a VAS, non discendendo dalla stessa una significatività degli impatti.

- **Parere prot.n. 219173 del 16/02/2024 - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale**

L'Area Regionale evidenzia di aver già espresso parere con nota prot.n. 909742 del 12/11/2019.

In riferimento alla ricognizione dei vincoli, il sopra citato contributo reso dalla scrivente Area ha tenuto conto delle previsioni e della normativa dell'allora vigente Piano Territoriale Paesistico n. 4 (Valle del Tevere) approvato con Legge Regionale n. 24 del 06/07/1998 e in regime di salvaguardia dal PTPR adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 556 del 25/07/2007 e successiva n. 1025 del 21/12/2007; tuttavia si riscontra che il vigente PTPR conferma la presenza dei beni paesaggistici già citati nel precedente contributo e non introduce ulteriori vincoli.

Conclusioni

Tutto ciò premesso e considerato, per quanto di competenza, si ritiene di poter confermare, con le medesime motivazioni, il contributo reso dalla scrivente Area con nota n. 909742 del 12/11/2019.

Si comunica all'Autorità Procedente che, nel proseguo dell'iter procedimentale, sarà necessario:

- *verificare che ad esito della presente variante urbanistica, sia comunque garantita la dotazione delle aree pubbliche generali nelle misure riportate nel D.I. n.1444/68.*
- *ai fini del completamento della ricognizione dei vincoli non cartografati nel PTPR, per consentire una compiuta valutazione di conformità paesaggistica, dovrà essere fornita per l'area d'intervento l'attestazione in materia di Usi civici ai sensi dell'art. 3 della LR n. 1/1986, per gli effetti di cui all'art. 142, c. 1, lett. h) del D.Lgs 42/04, derivanti anche dall'assetto normativo delineato dall'art. 3 comma 6 della Legge n. 168/2017 (3).*

Le presenti considerazioni preliminari non anticipano nel merito e non esauriscono le valutazioni urbanistiche e paesaggistiche di competenza che potranno essere effettuate nel corso delle successive fasi procedurali di approvazione della proposta. Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori coinvolgimenti della scrivente Area, laddove l'Autorità competente ritenga necessarie eventuali fasi procedurali successive.

- **ARPA LAZIO**

L'Agenzia, nel parere di competenza, evidenzia i seguenti aspetti relativi alle matrici ambientali interessate:

ARIA: (...) Il Comune è tenuto ad adottare i provvedimenti previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (Deliberazione del 4 agosto 2020, n. 539), per il



risanamento della qualità dell'aria (sezione IV) oltre a provvedimenti specifici per l'Agglomerato di Roma (sezione V).

Al fine di fornire ulteriori elementi di valutazione sullo stato di qualità dell'aria nel comune di Fonte Nuova si riportano di seguito i dati di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici, mediati sull'intero territorio comunale, riferiti al triennio 2020-2022. La determinazione della distribuzione spaziale e temporale delle concentrazioni degli inquinanti normati dal D.lgs. n. 155/2010 è fornita dal sistema modellistico operativo presso il Centro Regionale DGR 536/16 2020 DGR 536/16 2020 DGR 536/16 2020 DGR 536/16 2020 12058122 Fonte Nuova IT1219 19.9 33.410 Roma 4 4 2 2 3 3 2 2 Codice ISTAT Comune Codice zona Area (km²) Popolazione Dominio Totale Classificazione in base al valore massimo delle celle sul Comune C6H6 NO2 PM 4 della Qualità dell'Aria (CRQA) di ARPA Lazio (<http://www.arpalazio.net/main/aria/>). Il sistema modellistico viene utilizzato per la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla norma di riferimento su tutto il territorio regionale a partire dai campi di concentrazione prodotti dalla catena modellistica integrati/combinati con le misure, sia fisse che indicative, mediante tecniche di assimilazione e tecniche statistiche di stima oggettiva. Si evidenzia che la valutazione della qualità dell'aria del 2022, rispetto a quella inerente agli anni precedenti, è stata realizzata utilizzando una nuova catena modellistica alla risoluzione del km² su tutto il Lazio.

Inquinante	descrizione parametro	Valore 2020	Valore 2021	Valore 2022	Valore limite D.lgs. n. 155/2010
NO ₂	Numero di superamenti orari di 200 µg/m ³ (max della media mobile su 8 ore)	0	0	0	18
	Media annua (µg/m ³) Max	24	20	22	40
PM10	Media annua (µg/m ³) Max	30	24	27	40
PM2.5	Media annua (µg/m ³) Max	22	15	16	25
C ₆ H ₆	Media annua (µg/m ³) Max	1	1	0,3	5
CO	Numero di superamenti di 10 mg/m ³ (max della media mobile su 8 ore)	0	0	0	0
SO ₂	Numero di superamenti giornalieri di 125 µg/m ³ (max della media mobile su 8 ore)	0	0	0	3

In Tabella 3 sono riportati, in corrispondenza di ciascun indicatore, i valori medi del triennio 2020-2022 ed i valori limite degli inquinanti atmosferici normati dal D.lgs. 155/2010 per la protezione della salute umana. Dall'analisi dei dati si osserva che i valori degli indicatori previsti dalla normativa per i principali inquinanti atmosferici non mostrano criticità nel triennio considerato. La variante di aggiornamento della rete viaria della variante all'Hinterland delle zone B del P.R.G. vigente contiene modifiche alla viabilità locale esistente e prevede interventi di trasformazione di nuova edificazione residenziale, viabilità e parcheggi.

La scrivente Agenzia ritiene che la variante in esame non generi impatti significativi sullo stato della qualità dell'aria nel dominio di interesse, a fronte dell'adozione dei provvedimenti descritti nel PRQA e, con specifico riferimento alle emissioni derivanti dal comparto edilizio, rispettando le disposizioni normative di cui all'art.5 della L.R. n. 6/2008 in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia.

RISORSE IDRICHE (IDROSFERA): (...)

Secondo la Variante il carico insediativo subirà un incremento pari a n.88 unità, determinando un aumento del fabbisogno idrico ed un impatto sul sistema di collettamento e trattamento delle acque reflue urbane generate. In merito alla gestione dei reflui si evidenzia che per gli agglomerati con popolazione superiore ai 2000 A.E. (abitanti equivalenti), con la D.G.R. del 07/12/2023 n. 877 la Regione Lazio ha approvato le delimitazioni e le perimetrazioni degli agglomerati urbani regionali di cui alla Direttiva n. 91/271/CEE "Concernente il trattamento delle acque reflue urbane", alla parte terza del D.lgs. n. 152/2006. Per ciascun agglomerato urbano è stato stimato il carico inquinante potenziale veicolato nelle acque reflue urbane recapitate nella rete fognaria, dalle diverse fonti di generazione che, attraverso specifici coefficienti numerici, sono trasformate in abitanti equivalenti. L'area di interesse è compresa in due distinti agglomerati: il nucleo urbano di Tor Lupare è compreso nell'agglomerato denominato ARL02-025 - "Fonte Nuova" (Figura 3) mentre il nucleo urbano di



Santa Lucia è compreso nell'agglomerato denominato ARL02-039 – "Marco Simone – Santa Lucia – Sant'Angelo Romano" (Figura 4). Per il nucleo urbano di Tor Lupara, il carico stimato risulta pari a 21.241 Abitanti Equivalenti Totali Urbani (A.E.T.U.). I reflui generati dall'agglomerato sono trattati nel depuratore urbano "Le Cerquette" avente capacità complessiva pari a 30.000 Ab.Eq. Secondo il R.P. (par. 2.1.3 pag.20) le aree in cui è previsto incremento di abitanti equivalenti (lotti residui B31/6 e B31/8* e aree zonizzate in conformità a VAR speciale n°6) ricadono tutte nel nucleo di Tor Lupara, pertanto si ritiene che il bilancio depurativo sia verificato (capacità depurativa residua 8.759 Ab. Eq), salvo ulteriori aumenti del carico insediativo previsti da altri piani/progetti.*

Per il nucleo urbano di Santa Lucia il carico inquinante potenziale stimato risulta pari a 36.771 Abitanti Equivalenti Totali Urbani. Il depuratore che tratta i reflui generati dall'agglomerato "Marco Simone – Santa Lucia – Sant'Angelo Romano" è l'impianto di Fonte Nuova "Santa Lucia" avente capacità di 36.800 Ab. Eq. Pur non essendo previsti nella Variante in oggetto interventi che aumentino il carico insediativo nelle aree ricadenti nel nucleo di Santa Lucia, si ritiene opportuno rappresentare che eventuali ulteriori incrementi previsti in altri Piani e/o Programmi dovrebbero essere valutati alla luce dell'attuale capacità depurativa residua dell'agglomerato. Inoltre si evidenzia che, in fase di esecuzione degli interventi previsti dalla Variante, dovranno essere adottate le misure per il risparmio idrico di cui all'art 24 delle NTA del PTAR, nel rispetto degli adempimenti in materia previsti dall'art.146 del D.lgs. n.152/2006 e dall'art.4 della L.R. 6/2008 "Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia".

SUOLO: (...)

Considerando gli interventi previsti nella Variante ed i possibili impatti sulla componente suolo, emerge da un lato un beneficio in termini di conservazione del suolo dovuto all'eliminazione dei tracciati previsti dal PRG e non realizzabili con recupero di aree degradate e recupero di suoli ad uso agricolo, dall'altro la trasformazione d'uso del suolo per attività di nuova edificazione (residenziale), viabilità e realizzazione di aree destinate a parcheggi, comporta impatti sul consumo di suolo (superficie complessivamente impegnata stimata di 15.700 mq).

Al fine di fornire ulteriori elementi di valutazione sullo stato attuale della matrice suolo, si riportano i dati disponibili sul consumo di suolo nel comune di Comune di Fonte Nuova. A tal proposito si segnala che i dati forniti sono reperibili e consultabili sul portale del consumo di suolo del SNPA realizzato da ARPA Piemonte in collaborazione con ISPRA indirizzo web <https://www.consumosuolo.it/> per il periodo 2006-2022.

Dai dati riportati nel parere "... si osserva il trend di consumo di suolo registrato nel comune di Fonte Nuova dal 2006 al 2022, in costante crescita dal 2012. In Figura si osservano gli incrementi netti per anno del consumo di suolo registrati nello stesso periodo, variabili tra 1,3 e 0,6 ettari nell'ultimo triennio. Nell'anno 2022, il comune di Fonte Nuova è caratterizzato dai seguenti indicatori:

- Percentuale di suolo consumato: 21,9%
- Superficie di suolo consumato: 435,2 ettari
- Incremento netto di consumo di suolo (2021-2022): 0,6 ettari

(...)

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno che nei futuri interventi esecutivi siano previste misure finalizzate a limitare al minimo gli impatti che possono generare processi di degradazione del suolo quali erosione, contaminazione, compattazione e diminuzione della biodiversità, adottando misure di compensazione e mitigazione per le aree di nuova impermeabilizzazione (ad esempio le aree destinate a parcheggio potrebbero essere realizzate utilizzando tecniche costruttive che permettano un'adeguata permeabilità del suolo contenendo il rischio idraulico). Dovrà inoltre essere rispettato quanto previsto dall'art.4 comma 2 lettere d) della L.R. 27 maggio 2008, n.6 in relazione all'impermeabilizzazione dei suoli.

RIFIUTI: Si suggerisce di integrare le informazioni presenti nel R.P. con l'analisi della componente ambientale rifiuti. Il riferimento normativo per la pianificazione è il Piano Regionale della Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 4 del 05/08/2020 e pubblicato sul Suppl. n. 1 al BURL 22/09/2020 n. 116.



(...)

*Il Comune di Fonte Nuova, con una popolazione residente di 32.684 abitanti (fonte ISTAT 2022), ha registrato una produzione totale di rifiuti urbani pari a 10.109,652 tonnellate, ripartita in 2.273,74 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati e 7.835,912 tonnellate di rifiuti da raccolta differenziata. La produzione di rifiuti urbani pro capite si è attestata a 309,32 kg/abitante*anno mentre il dato di raccolta differenziata pro capite si è attestato al 239,75 kg/ab.*anno. (...)*

La percentuale di raccolta differenziata comunale dal 2017 ha raggiunto e superato l'obiettivo del 65% dettato dalla normativa nazionale (come stabilito dall'art. 205 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. che fissava al 31/12/2012 l'obiettivo quantitativo di raccolta differenziata del 65%), mostrando valori superiori al 75%. Nel 2022 si è registrata una percentuale di RD pari al 77,51%, significativamente superiore al valore registrato in ambito di Città Metropolitana di Roma Capitale pari a 52,29%.

Si ritiene che le previsioni di nuovi insediamenti contenuti nella Variante "viabilità" non producano impatti significativi sulla componente ambientale dei rifiuti, in considerazione del fatto che il Comune ha adottato un sistema di gestione dei rifiuti urbani efficiente ed in grado, in base ai dati analizzati, di assorbire eventuali incrementi di produzione. La valutazione dell'impatto complessivo sulla matrice rifiuti, dovrebbe tenere conto degli obiettivi stabiliti dal Piano di Gestione dei Rifiuti, tenendo presente anche le criticità legate alla dotazione impiantistica regionale per il trattamento dei rifiuti urbani, anche alla luce di eventuali ulteriori aumenti del carico insediativo previsti da altri piani/progetti.

Per il nucleo urbano di Santa Lucia il carico inquinante potenziale stimato risulta pari a 36.771 Abitanti Equivalenti Totali Urbani. Il depuratore che tratta i reflui generati dall'agglomerato "Marco Simone – Santa Lucia – Sant'Angelo Romano" è l'impianto di Fonte Nuova "Santa Lucia" avente capacità di 36.800 Ab. Eq. Pur non essendo previsti nella Variante in oggetto interventi che aumentino il carico insediativo nelle aree ricadenti nel nucleo di Santa Lucia, si ritiene opportuno rappresentare che eventuali ulteriori incrementi previsti in altri Piani e/o Programmi dovrebbero essere valutati alla luce dell'attuale capacità depurativa residua dell'agglomerato. Inoltre si evidenzia che, in fase di esecuzione degli interventi previsti dalla Variante, dovranno essere adottate le misure per il risparmio idrico di cui all'art 24 delle NTA del PTAR, nel rispetto degli adempimenti in materia previsti dall'art.146 del D.lgs. n.152/2006 e dall'art.4 della L.R. 6/2008 "Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia".

RUMORE: (...)

Si ricorda che il PCA è uno strumento tecnico-politico di governo del territorio comunale, che ne disciplina l'uso per le diverse sorgenti di rumore e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte; esso è il risultato della suddivisione del territorio urbanizzato in aree acustiche omogenee.

L'obiettivo del PCA infatti è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.

Si evidenzia che, in assenza di idonea pianificazione acustica approvata a livello comunale risulta difficile rispondere alle esigenze di mantenimento/risanamento acustico territoriali a fronte degli interventi previsti dal Piano.

Sarebbe necessario altresì verificare la coerenza degli interventi previsti con il clima acustico attuale, in ottemperanza alla L.R. 18/2001 artt. 18 e 19 (Valutazione di Impatto Acustico per le opere viarie e parcheggi e Valutazione previsionale di Clima Acustico per la realizzazione delle opere a destinazione residenziale e parchi pubblici).

Si evidenzia infine che i nuovi progetti edilizi dovranno rispettare quanto previsto dal DPCM 5 dicembre 1997 "Requisiti acustici passivi degli edifici".

RADON: A seguito dell'emanazione del D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101, di recepimento della direttiva europea 2013/59/Euratom, sono state introdotte nella legislazione italiana le soglie di 300 Bq/m³, in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni esistenti, con una ulteriore restrizione a 200 Bq/m³ per le abitazioni costruite dopo il 2024. Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 sono state introdotte dal D.lgs. 25 novembre 2022, n. 203.



Si ritiene opportuno che nei futuri interventi esecutivi proposti nella Variante in esame siano attuate idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire negli edifici previsti il rispetto dei livelli di riferimento individuati per il gas radon dalla normativa.

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO: Nelle fasi di attuazione della Variante in esame sarà necessario tenere conto della presenza di elettrodotti e dei relativi vincoli determinati sull'uso del territorio dalla presenza degli stessi. Si ricorda infatti che la presenza di elettrodotti pone dei vincoli sull'uso del territorio sottostante poiché implica la necessità di definire le fasce di rispetto previste dalla legge 36/2001 e dal DPCM 08 luglio 2003, all'interno delle quali è vietata la realizzazione di edifici con permanenza di persone per più di 4 ore giornaliere. Pertanto lì dove il Piano in esame preveda ambiti di trasformazione in prossimità di elettrodotti occorre considerare che i valori di induzione magnetica e intensità di campo elettrico potrebbero essere tali da influenzare i confini e le dimensioni degli ambiti stessi.

• **Città Metropolitana di Roma Capitale:**

(...)

Rispetto alla documentazione allegata al R.P. si sono riscontrate alcune incongruenze, riconducibili verosimilmente al considerevole intervallo temporale intercorso tra l'elaborazione delle Tavole di inquadramento generale della Variante in esame (ottobre 2012) e l'epoca di redazione del R.P. (gennaio 2020); si evidenzia a tale riguardo come due tratti stradali riportati nella Tav. 1A VV, uno dei quali classificato "viabilità da inserire in cartografia" (graficizzato in verde brillante e corrispondente ad un tratto di Via Monte Pergola) e l'altro classificato "aggiornamento previsioni di PRG – nuova viabilità da inserire" (graficizzato in giallo ocra e corrispondente ad un tratto della SP Nomentana bis) non trovino riscontro tra gli interventi considerati nel R.P. lasciando presumere trattarsi di tratti stradali non rilevanti ai fini della presente Variante.

(...)

per quanto di specifica competenza e limitatamente alla compatibilità dell'intervento con il PTPG, essendo l'intervento sostanzialmente compreso nel "Campo preferenziale di organizzazione degli insediamenti" e tenuto conto che da quanto risulta dal Rapporto Preliminare non sembrano esserci significative interferenze con la REP e con gli altri Sistemi, salvo l'insorgenza di eventuali modifiche del quadro viario per le parti non ben precisate, non si ravvisano elementi di incompatibilità con il PTPG.

Tuttavia, ferma restando la competenza dell'Ente regionale in ordine alla valutazione ex art.12 del D.Lgs 152/06, si rilevano i seguenti elementi di approfondimento da specificare in un eventuale Rapporto Ambientale e, comunque, da garantire in fase di eventuale prosieguo dell'iter urbanistico:

- *sia valutata la ridefinizione della variante, da ricondurre esclusivamente all'adeguamento del vigente PRG per i soli tratti viari e le relative ricadute sulla consistenza dei lotti interessati;*
- *sia da considerare la possibilità di stralciare le parti della variante in oggetto, riguardante l'attribuzione di nuova destinazione urbanistica di zone, in alcuni casi definite "bianche", di cui non risulta chiaro rispetto a quale strumento urbanistico si debbano adeguare.*
- *- Per quanto concerne i tratti viari, siano risolte le incongruenze richiamate in narrativa relative alle seguenti situazioni:*
 - *tratto stradale riportato nella Tav. 1A VV, classificato "viabilità da inserire in cartografia" graficizzato in verde brillante e corrispondente ad un tratto di Via Monte Pergola);*
 - *tratto stradale riportato nella Tav. 1A VV, classificato "aggiornamento previsioni di PRG nuova viabilità da inserire" (graficizzato in giallo ocra e corrispondente ad un tratto della SP Nomentana bis);*
 - *strada esistente non individuata nelle tavole di PRG - via lago di Bracciano;*

CONSIDERATO che:

- *l'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il professionista redattore del Rapporto Preliminare ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445/2000, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura;*



- i pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale formano parte integrante del presente provvedimento;
- il Comune di Fonte Nuova è stato costituito nel 2001 per effetto della L.R. n. 25/1999. Come si evince dal Rapporto Preliminare *nel 2006 il Comune si è dotato di un PRG omogeneo su tutto il territorio, grazie alla "Variante all'hinterland delle zone B" approvata definitivamente con DGR 424/2009.*
- Il Comune di Fonte Nuova ha rilevato la necessità di *aggiornare gli elaborati e le previsioni del PRG vigente allo stato dei luoghi, nonché alle effettive condizioni edilizie ed urbanistiche (morfologiche e funzionali) dei tessuti esistenti, con DGC n° 138 del 05/10/2010 è stato approvato l'atto di indirizzo per l'aggiornamento della rete viaria dell'intero territorio comunale e delle aree prive di destinazione urbanistica all'interno delle zone urbanizzate (perimetro della "Variante all'hinterland" indicato con una linea a pallini neri) di cui alle Tav 6a, 6b, 6c del PRG vigente;*
- l'intervento proposto riguarda una *"Variante per aggiornamento della rete viaria della variante all'Hinterland delle zone B del P.R.G. vigente, ai sensi dell'art.10 della legge 1150/42", denominata "Variante Viabilità";*
- La Variante è stata adottata con DCC n°54 del 18/01/2012;
- A seguito della sopra citata adozione il Comune ha ricevuto n. 3 osservazioni per le quali il comune ha formulato le proprie controdeduzioni, come riportato nel Rapporto Preliminare;
- Per la Variante in oggetto è stato rilasciato parere favorevole ai sensi dell'art.89 del D.P.R. n. 380/2001 e della D.G.R. n. 2649/1999 da parte della Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Tutela del Territorio (Det. n. G10469 del 14/09/2020);
- la Variante in oggetto riguarda:
 - *l'aggiornamento degli elaborati del PRG vigente allo stato di fatto del sistema della rete viaria (aggiunta di strade esistenti non segnate o eliminazione tracciati previsti non realizzabili);*
 - *la previsione di un nuovo tratto di collegamento tra via Monte Pergola e via Monte Amiata;*
 - *l'attribuzione di una destinazione urbanistica, in conformità a quelle previste dal PRG vigente per i tessuti limitrofi, a n°6 lotti (in zona Tor Lupara), in parte edificati ma privi di zonizzazione, benché inclusi nel perimetro della variante all'Hinterland delle zone B ed adiacenti alle zone di recupero 28/80 normate dal relativo Piano particolareggiato vigente.*
- La Variante interessa una superficie complessiva di 15.700 mq e prevede un incremento di 88 nuovi abitanti;
- Città Metropolitana di Roma Capitale ha evidenziato alcune incongruenze in riferimento a *due tratti stradali riportati nella Tav. 1A VV, uno dei quali classificato "viabilità da inserire in cartografia" (graficizzato in verde brillante e corrispondente ad un tratto di Via Monte Pergola) e l'altro classificato "aggiornamento previsioni di PRG – nuova viabilità da inserire" (graficizzato in giallo ocre e corrispondente ad un tratto della SP Nomentana bis) non trovino riscontro tra gli interventi considerati nel R.P. lasciando presumere trattarsi di tratti stradali non rilevanti ai fini della presente Variante.*
- La competente Area Urbanistica Regionale ha ravvisato la necessità, nel proseguo dell'iter urbanistico di:
 - o *verificare che ad esito della presente variante urbanistica, sia comunque garantita la dotazione delle aree pubbliche generali nelle misure riportate nel D.l. n.1444/68.*
 - o *ai fini del completamento della ricognizione dei vincoli non cartografati nel PTPR, per consentire una compiuta valutazione di conformità paesaggistica, dovrà essere fornita per l'area d'intervento l'attestazione in materia di Usi civici ai sensi dell'art. 3 della LR n. 1/1986, per gli effetti di cui all'art. 142, c. 1, lett. h) del D.Lgs 42/04, derivanti anche dall'assetto normativo delineato dall'art. 3 comma 6 della Legge n. 168/2017 (3).*

VALUTATO che:



- i Soggetti Competenti in materia Ambientale coinvolti e il Rapporto Preliminare non hanno rilevato impatti significativi derivanti dall'attuazione della variante sulle componenti ambientali interessate;
- l'area interessata dalla Variante non risulta compresa entro il perimetro di Aree Naturali Protette (Legge n.394/1991; L.R. n.29/1997) e dei siti della Rete Natura 2000: Siti di Importanza Comunitaria di cui alla Direttiva 92/43/CEE, o Zone di Protezione Speciale di cui alla Direttiva 2009/147/CE;
- Città Metropolitana di Roma Capitale ha evidenziato che *...essendo l'intervento sostanzialmente compreso nel "Campo preferenziale di organizzazione degli insediamenti" e tenuto conto che da quanto risulta dal Rapporto Preliminare non sembrano esserci significative interferenze con la REP e con gli altri Sistemi, salvo l'insorgenza di eventuali modifiche del quadro viario per le parti non ben precisate, non si ravvisano elementi di incompatibilità con il PTPG.*
- L'Area Urbanistica Regionale, con parere prot.n. 909742 del 12/11/2019, vista l'esiguità degli interventi proposti, rileva l'esigenza di non sottoporre la variante in esame a VAS, non discendendo dalla stessa una significatività degli impatti. La stessa Area, con parere prot.n. 219173 del 16/02/2024 ha confermato, con le medesime motivazioni, il parere già espresso in data 12/11/2019;
- L'esiguo interessamento dei beni paesaggistici da parte del Piano, come rilevato dall'Area Urbanistica Regionale, non determina impatti significativi;
- ARPA LAZIO evidenzia e indica opportune azioni e misure di mitigazione, nonché il rispetto delle misure previste dalle normative di settore al fine di escludere eventuali criticità sulle componenti ambientali interessate;
- la localizzazione nell'ambito di intervento, il suo dimensionamento e le trasformazioni previste non comportano una significativa modifica del quadro ambientale esistente;

RITENUTO tuttavia di dovere raccomandare alla Autorità procedente, ai sensi del art.12 c.3 bis, del D Lgs n.152 del 2006, quanto segue:

- nel proseguo dell'iter urbanistico e comunque prima dell'approvazione della Variante, sia fornita attestazione in materia di Usi civici ai sensi dell'art. 3 della LR n. 1/1986, per gli effetti di cui all'art. 142, c. 1, lett. h) del D.Lgs 42/04, derivanti anche dall'assetto normativo delineato dall'art. 3 comma 6 della Legge n. 168/2017 al fine di valutare la conformità paesaggistica;
- sia comunque verificata la congruenza della variante con il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale al fine di limitare e/o eliminare gli esigui impatti derivanti dallo stesso;
- sia garantito il rispetto degli elementi di approfondimento come specificatamente rilevati nel parere di competenza di Città Metropolitana di Roma Capitale (CMRC-2024-33068 del 22/02/2024) e siano risolte le problematiche ed incongruenze grafiche evidenziate nello stesso parere di Città Metropolitana di Roma Capitale;
- Sia garantito il rispetto degli standard di cui al D.M. 1444/68;
- Siano rispettate tutte le prescrizioni impartite dall'Area Tutela del Territorio della Regione Lazio con Determina n. G10469 del 14/09/2020;
- Preventivamente all'attuazione degli interventi sia adeguatamente verificata l'effettiva capacità dell'acquedotto e dello smaltimento delle acque reflue in relazione e sia garantita la salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale nel rispetto degli obiettivi del PTAR, secondo quanto disposto dall'art.4, co.2 lett. a, b, c e dall'art.5 della L.R. n.6/2008;
- a seguito dell'approvazione del piano, dovrà essere aggiornata la classificazione acustica comunale, qualora le attuali classi acustiche delle aree interessate non risultino compatibili;
- al fine di contenere le emissioni in atmosfera, si raccomanda di mettere in atto azioni di fluidificazione del traffico, promuovere la riduzione delle percorrenze urbane delle auto private, favorire la riduzione dei

tempi di percorrenza dei mezzi pubblici e la fruibilità degli stessi da parte dei cittadini, promuovere il coordinamento tra realtà produttive per l'attuazione di servizi di trasporto collettivo, incentivare l'applicazione di tutte le possibili soluzioni atte a ridurre le emissioni dai camini (desolforatori, denitrificatori, abbattitori di polveri);

- nelle successive fasi progettuali e realizzative venga rispettato tutto quanto previsto dalla L.R. 27 maggio 2008, n. 6, ed attuati gli adempimenti in materia di risparmio idrico previsti dalla normativa vigente (art.146 del d.lgs.152 2006 s.m.i.);
- in relazione all'impermeabilizzazione dei suoli venga rispettato quanto previsto dall'art.4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n.6; al fine di limitare al minimo gli impatti che possono generare processi di degradazione del suolo, dovranno essere attuate misure di compensazione e mitigazione per le aree di nuova impermeabilizzazione e soluzioni, anche edilizie per evitare fenomeni di erosione, contaminazione, compattazione e diminuzione della biodiversità; in particolare nella zona a parcheggi vengano utilizzate pavimentazioni drenanti e messe a dimora un congruo numero di specie arboree e arbustive di tipo autoctono;
- la produzione dei rifiuti urbani venga gestita in conformità agli obiettivi del recupero e del riciclo secondo la normativa vigente, tenendo conto degli obiettivi stabiliti dall'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n.4 del 5/8/2020 e pubblicato sul Suppl. n.1 al BURL 22/9/2020, n.116, sia per quanto concerne la gestione della raccolta differenziata sia per la gestione dei rifiuti speciali;
- vengano attuate idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire negli edifici previsti il rispetto del livello di riferimento individuato dall'Unione Europea per il gas radon;
- in fase attuativa venga rivolta particolare attenzione a soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili; in relazione al contenimento dell'inquinamento atmosferico vengano adottate le migliori tecnologie di efficienza e risparmio energetico come previsto dalle NTA del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria quali misure di efficienza energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento indicate all'art. 5 delle suddette norme e l'utilizzo di energie rinnovabili anche per l'illuminazione delle strade e per la segnaletica luminosa (cfr. DD. MM. 26/6/2015; D. Lgs. 192/2005; D. Lgs. 102/2014; L.R. n. 6/2008; ecc.);
- al fine di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si richiamano i principi e le disposizioni riportati nella Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 ed in particolare la determinazione di distanze e fasce di rispetto dei nuovi edifici da eventuali elettrodotti ed altre sorgenti ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003;
- vengano rispettati i limiti acustici differenziali nei casi di applicazione previsti dalla normativa vigente e dal DPCM 5 dicembre 1997 "Requisiti acustici passivi degli edifici", ponendo particolare attenzione durante la fase di costruzione alle misure di mitigazione in fase di cantiere;
- Nella fase di cantiere vengano rispettate le disposizioni del Piano di risanamento della qualità dell'aria inerente la riduzione delle emissioni polverose diffuse, prevedendo opportune misure di mitigazione;
- Siano comunque rispettate tutte le indicazioni fornite dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nei propri pareri di competenza;

TUTTO CIO' PREMESSO

si ritiene che la "*Variante per aggiornamento della rete viaria della variante all'Hinterland delle zone B del P.R.G. vigente, ai sensi dell'art.10 della legge 1150/42*" in oggetto sia da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006, con le raccomandazioni ai sensi dell'art. 12 c.3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, indicate in premessa.



**REGIONE
LAZIO**

L'Istruttore

Marco Stradella

Firmato digitalmente

il Dirigente

ing. Ilaria Scarso

Firmato digitalmente